



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
UNITA' DI STAFF PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

Ai Signori

*Primo presidente della Suprema corte di cassazione
Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Procuratore nazionale antimafia
Presidenti delle Corti di appello
Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Presidenti dei tribunali per i minorenni
Procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni
Presidenti dei tribunali di sorveglianza
Presidenti dei tribunali ordinari
Procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari
Dirigente dell'UCAN
Dirigenti dei Coordinamenti inter-distrettuali per i sistemi informativi automatizzati (CISIA)
Dirigenti dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria
Dirigenti degli Uffici per l'esecuzione penale esterna*

Loro Sedi

nonchè

*Ai signori Capi dei Dipartimenti
Al Sig. Capo dell'Ufficio legislativo
Al Sig. Capo dell'Ispettorato generale
Al Sig. Capo UCAI
Al Sig. Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione
Al Sig. Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati*

OGGETTO: Foglio di informazione trimestrale in materia di accesso civico generalizzato.

Si comunica che è stato emesso il secondo numero del **Foglio di informazione trimestrale in materia di accesso civico generalizzato**, che si allega in copia.

Si raccomanda vivamente, per semplificare e rendere tempestive le procedure, di apporre i **codici di comunicazione** (pag. 9 del Foglio) nell'oggetto di tutte le interlocuzioni con il Registro degli accessi.

Si confida nella massima diffusione tra i magistrati e il personale in servizio negli Uffici in indirizzo.

Cordiali saluti.



Firmato digitalmente da
CIRCELLI LEONARDO
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
UNITA' DI STAFF PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

FOGLIO DI INFORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO



Dipartimento per gli Affari di Giustizia

INDICE

| | |
|---|---------|
| 1. MASSIMARIO DELLE DECISIONI | PAG. 2 |
| 2. FOIA: MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA | PAG. 4 |
| 3. ASSISTENZA AGLI UFFICI E BUONE PRASSI | PAG. 8 |
| 4. TRIAGE: CODICI DI COMUNICAZIONE TRA GLI UFFICI | PAG. 9 |
| 5. CONTRIBUTI | PAG. 10 |



MASSIMARIO DELLE DECISIONI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. FOIA – riesame
2. FOIA – legge n. 241 del 1990
3. Procedimenti giurisdizionali
4. Richieste Massive
5. Accesso ad atti processuali

FOIA – Riesame

Prov. 26 marzo 2018, RPCT

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX DLGS N. 33 DEL 2013 – SILENZIO DELLA P.A. – RIESAME – ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO - CONSEGUENZE

In materia di accesso civico generalizzato, l'organo di riesame è competente per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'autorità adita sulla richiesta. Tuttavia l'organo di riesame non è l'ufficio pubblico che detiene i documenti e le informazioni oggetto dell'accesso civico. La normativa del 2013 non ha espressamente previsto in capo al RPCT il potere di "sostituirsi" all'organo pubblico rimasto silente ed all'attribuzione *de facto* di detto potere osta il principio - di rilievo costituzionale - di determinazione legale del sistema delle competenze; da quanto innanzi consegue che, a fronte del silenzio del legislatore sul punto, in caso di accoglimento della richiesta di riesame, il RPCT non possa direttamente provvedere alla materiale trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ma debba far applicazione della regola generale in tema di ricorso avverso il comportamento omissivo della pubblica amministrazione su pretese conoscitive dell'utente (art. 117, comma 2, dlgs n. 104 del 2010: cd. c.p.a.), ordinando all'amministrazione detentrici dei documenti/informazioni di provvedere

FOIA – legge n. 241 del 1990

Prov. 24 settembre 2018

(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)

ACCESSO AGLI ATTI – BENE POSSEDUTO DALLA P.A. MA VERSATO ALL'ARCHIVIO DI STATO

E' inammissibile la richiesta di accesso agli atti ove proposta verso una amministrazione che non detenga più il bene originariamente posseduto, in quanto versato all'Archivio centrale di Stato.

Procedimenti giurisdizionali

Prov. 17 luglio 2018

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI – ACCESSO CIVICO - ESCLUSIONE

Dal perimetro dell'accesso civico esulano gli "atti giudiziari" che in base alla definizione fornita dall'ANAC (§7.6 delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d. Lgs. 33/2013) sono "gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello "ius dicere", purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi". I corollari di questa regola impongono di ritenere che dal versante delle parti coinvolte in processi civili e penali la conoscibilità dei dati informativi riferibili ad un procedimento giurisdizionale non sia attuabile attraverso l'istituto dell'accesso civico applicandosi, di contro, le regole autonome previste dai codici di procedura civile e penale ovvero dalle leggi speciali che disciplinano l'attività processuale.

Prov. 1 giugno 2018

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI – ACCESSO – PER LE PARTI
– PER I TERZI - CONDIZIONI

I “reperiti” - categoria di oggetti aventi finalità probatoria – sono esclusi dall’accesso civico generalizzato in quanto atti giudiziari come definiti dal §7.6 della delibera Anac del 28 dicembre 2016, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d. Lgs. 33/2013: “atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere” purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi”. Il corollario di tale regola impone che per le parti coinvolte in processi civili e penali la conoscibilità dei dati riferibili ad un procedimento giurisdizionale non è attuabile attraverso l’istituto dell’accesso civico applicandosi, di contro, le regole autonome previste dai codici di procedura civile e di procedura penale o dalle leggi speciali che disciplinano l’attività processuale (in tal senso, da ultimo, i provvedimenti RPCT del 19.2.2018, 27.4.2018 e dell’Ufficio di Gabinetto del 30.4.2018). Nei confronti degli atti processuali merita, nondimeno, tutela il diritto all’informazione in capo a chi non è parte del processo ma tale finalità deve essere perseguita in un’ottica di bilanciamento con gli altri valori rilevanti, in base al paradigma dettato dall’art. 114 cpp (di recente modificato dall’art. 2, d. Lgs. 29.12.2017, n. 216 con decorrenza dal 26.1.2018) in tema di divieto di pubblicazione di atti e di immagini.

Prov. 17 luglio 2018

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI – ACCESSO CIVICO –
CTU - ESCUSIONE

L’accesso civico generalizzato non può esercitarsi verso una consulenza tecnica assunta in un procedimento penale, trattandosi di atto giudiziario.

Richieste massive

Prov. 17 luglio 2018

ACCESSO CIVICO – RICHIESTA MASSIVA

L’accesso civico generalizzato, come tutte le situazioni giuridiche soggettive, può prestarsi a forme di esercizio disfunzionali idonee finanche a configurare abuso (in questi termini, Unità Staff Accesso civico, provv. 27 aprile 2018 in Foglio di informazione, 2018 n. 1). Ricorre una ipotesi di esercizio disfunzionale di accesso nel caso di cd richieste massive ossia nei casi in cui le domande siano così esorbitanti nelle pretese da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione (ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013). Sul piano decisionale, l’amministrazione è tenuta a respingere la richiesta di accesso civico generalizzato là dove essa risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione (v. Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, circolare n. 2/2017 avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso generalizzato”. Analoga posizione è espressa dalla giurisprudenza amministrativa la quale, in particolare, ha evidenziato che il “buon andamento rappresenta, in qualunque forma di accesso, un valore cogente e non recessivo” (Tar Puglia n. 234 del 2018), ragion per cui l’istanza di accesso volta ad ottenere copia di una mole irragionevole di dati o documenti rappresenta in concreto una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato in quanto impone un fare straordinario, capace di aggravare l’ordinaria attività dell’amministrazione (Tar Lombardia n. 1951 del 2017). In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha stigmatizzato le istanze che si traducano in richieste cd. “per blocchi di atti” giudicando “non ammissibile l’accoglimento della richiesta di accesso ad un numero indeterminato di atti” (Tar Emilia Romagna n. 645 del 2017).

FOIA - MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA

Fonte: **FOIA** – Centro nazionale di competenza
www.foia.gov.it



Cons. Stato, sez. VI, sentenza 25 giugno 2018 n. 3907 (Pres. Santoro, est. Caputo)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – ACCESSO A COLLOQUI PRIVATI – ESCLUSIONE (art. 5, dlgs n. 333 del 2013)

L'accesso pubblico generalizzato di cui all'art. 5 d.lgs. n.33/2013 ha l'esclusiva finalità di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico", non già di rendere pubblici colloqui privati che esulano dall'esercizio di funzioni istituzionali. Non sono, in particolare, suscettibili di accesso i dati riguardanti manifestazioni di pensiero fra persone che (in quel particolare momento) non rivestono né esercitano funzioni pubbliche.

T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 18 Luglio 2018. Est. Lombardi.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI APPALTO – ESCLUSIONE – SUSSISTE

L'accesso agli "atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici" è regolato dal comma 1, dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che reca una particolare disciplina per l'accesso agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla stipulazione di appalti o concessioni di servizi. In particolare, il menzionato art. 53 riconduce espressamente la disciplina applicabile per tutti i documenti (di gara e di esecuzione del contratto) alla disciplina ordinaria in materia di accesso ex lege n. 241 del 1990.

Ebbene, la speciale disciplina contenuta nell'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 (ivi

ricompreso l'espresso richiamo all'applicabilità delle regole in materia di diritto di accesso ordinario) deve considerarsi come un caso di esclusione della disciplina dell'accesso civico ai sensi del comma 3 dell'art. 5-bis del dlgs n. 33 del 2013, preso atto che questa disposizione è cristallina nello stabilire che il diritto di accesso civico generalizzato "è escluso" nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.

L'esclusione risulta invero del tutto giustificata poiché si tratta della scelta del legislatore volta a sottrarre una possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati. Infatti, si tratta pur sempre di documentazione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore (ANAC), e, dall'altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per sé sensibili (e quindi astrattamente riconducibili alla causa di esclusione di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013), specie quando tali interessi, dopo l'aggiudicazione, vanno a porsi su di un piano pari ordinato – assumendo la connotazione di veri e propri diritti soggettivi - rispetto a quelli della stazione committente.

TAR LAZIO, SEZ. III-BIS, 24 NOVEMBRE 2017, N. 11628.

LIMITI – DATI PERSONALI – REGISTRAZIONI VIDEO – LUOGO DI LAVORO – CONVERSAZIONI PERSONALI

La richiesta di accesso inoltrata al fine di prendere visione ed estrarre copia di un video, nella sua versione integrale, contenente la registrazione della riunione del Collegio dei Direttori di un ente di ricerca vigilato, che in precedenza era stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sua versione "ridotta", ossia dopo essere state eliminate le parti di conversazioni personali che esulano dalle finalità dell'incontro, non è da considerarsi legittima. L'istituto dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del

d.lgs. n. 33/2013, infatti, non può prescindere dal rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis, tra cui rileva in primo luogo quello relativo alla protezione dei dati personali, di cui al co. 2, lett c.). Nel caso di specie, dal ricorso non emergono le ragioni per cui l'accessibilità della ripresa relativa alla pausa pranzo debba ritenersi strumentale al perseguimento delle funzioni istituzionali, all'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, così come richiesto dalla normativa in tema di accesso di cui al citato art. 5, co. 2, piuttosto che a ragioni personali. Ne deriva che, tranne nel caso di esplicito consenso degli interessati, la pubblicazione di documentazione di videoriprese relative a conversazioni private, sebbene occasionalmente riprese in una sede istituzionale, è illegittima.

TAR LOMBARDIA, SEZ. IV, 14 NOVEMBRE 2017, N. 2157.

FINALITA' DELL'ACCESSO GENERALIZZATO – ECCEZIONI – ATTIVITA' ISPETTIVE

Lo svolgimento di attività ispettiva, da parte della p.a., rileva ai fini dell'accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato. Il richiedente ha proposto domanda di accesso ex art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 avente ad oggetto documenti e atti che afferiscono a una procedura di aggiudicazione ordinaria di un servizio di accoglienza migranti, nonché ad informazioni relative a una convenzione stipulata nell'ambito di un affidamento diretto senza gara (per il medesimo servizio). Per quanto riguarda i primi, va negato l'accesso agli atti dal momento che l'oggetto della richiesta, vertendo sull'attività di verifica svolta dalla stazione appaltante, nonché sui dati attinenti all'esecuzione del rapporto contrattuale, ricade fra le ipotesi di applicabilità di un apposito regolamento, adottato dalla p.a. destinataria della richiesta, che espressamente esclude l'accesso ai documenti nei casi di inchieste e verifiche ispettive. In relazione alla seconda tipologia di dati oggetto della richiesta, va ammesso l'accesso civico generalizzato. L'assenza delle

garanzie che connotano le procedure ad evidenza pubblica giustifica un generale interesse alla conoscenza e al controllo sugli atti posti in essere.

TAR LIGURIA, SEZ. I, 13 NOVEMBRE 2017, N. 826.

LIMITI – INTERESSI COMMERCIALI – OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI – BILANCIAMENTO – AUTORITA' PORTUALE

La richiesta di accedere ed estrarre copia di documenti attinenti l'attività di un'autorità portuale, da quest'ultima negata, dev'essere oggetto di attenta analisi, nonché di una corretta interpretazione del quadro normativo vigente in materia di accesso, improntato alla più ampia trasparenza e partecipazione dei cittadini all'operato della pubblica amministrazione. A fronte del diniego posto dalla p.a. all'accesso ai documenti, il Tribunale afferma, in primo luogo, che l'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 non vieta l'ostensione dei verbali degli organi di valutazione sull'attività delle autorità, ma rimette all'ente adito la discrezionalità sull'eventuale apposizione di omissis sui nominativi oggetto di controllo. In secondo luogo, il giudice afferma che l'accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013 è cosa differente rispetto all'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di ostendere taluni atti o categorie di essi: ne consegue che quando non sono più oggetto di immediata pubblicazione, essi non possono essere ritenuti sottratti dall'esercizio dell'accesso civico. In aggiunta, il richiamo all'art. 5-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 (interessi economici e commerciali) se, per un verso, può costituire un limite all'ostensione degli atti, a patto che le ragioni ostative siano correttamente motivate, per altro verso, deve tenere conto della circostanza per cui quando la riservatezza ovvero il segreto commerciale invocati riguardano un'attività d'impresa che si svolge utilizzando dei beni pubblici, l'amministrazione deve effettuare un'adeguata ponderazione tra la protezione del diritto alla discrezione e del segreto commerciale o tecnologico e il rilievo che l'utilizzo privato di un bene pubblico ha per l'attività imprenditoriale insediata su di esso.

TAR LOMBARDIA, SEZ. III, 11 OTTOBRE 2017, N. 1951.

ISTANZA MANIFESTAMENTE ONEROSA – PREGIUDIZIO AL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE – ABUSO DEL DIRITTO

L'istanza di accesso volta ad ottenere copia di una mole irragionevole di dati o documenti, comportando la necessaria apertura di innumerevoli subprocedimenti che coinvolgono i soggetti controinteressati, rappresenta in concreto una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell'istituto dell'accesso generalizzato in quanto impone un facere straordinario, capace di aggravare l'ordinaria attività dell'amministrazione. L'accesso generalizzato, infatti, ha la sua ratio nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità né può essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell'amministrazione. È legittimo, dunque, il diniego di accesso volto impedire che all'ente venga imposto un facere straordinario quale produrre – in formato analogico o digitale – una mole irragionevole di dati o documenti. Inoltre, a parere del Collegio, è necessario altresì considerare, per un verso, il principio di buona fede inteso quale canone diretto a individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti e, per altro verso, il correlativo divieto abuso del diritto che si concretizza, tra gli altri, nella circostanza per cui, a causa di una determinata modalità di esercizio, si verifica una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte. Alla luce di ciò, una simile istanza, rappresentando una richiesta avente carattere "massivo", altro non è che la declinazione del principio di divieto di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede.

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. II, 3 OTTOBRE 2017, N. 645.

ISTANZA MANIFESTAMENTE ONEROSA – ATTIVITA' DI RIELABORAZIONE

Deve considerarsi non ammissibile l'accoglimento della richiesta di accesso ad un numero indeterminato di atti (cd. richiesta per "blocchi di atti"), dal momento che, pur in assenza di una situazione giuridicamente rilevante del richiedente, l'amministrazione sarebbe costretta ad un'attività di elaborazione degli atti richiesti vietata dalla normativa sull'accesso. Occorre, del pari, considerare sempre le finalità per le quali lo strumento dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento, tra le quali certamente non rientra quella di chi voglia acquisire documenti in mano all'amministrazione al solo fine di precostituire una documentazione necessaria ad una futura tutela dei propri diritti.

TAR LAZIO, SEZ. II, 27 SETTEMBRE 2017, N. 9940.

INFORMAZIONI – ATTIVITA' DI RIELABORAZIONE – RICHIESTE ESPLORATIVE – INAMMISSIBILITA'

L'istanza di accesso volta ad ottenere informazioni circa i provvedimenti che una pubblica amministrazione abbia assunto o intenda assumere si qualifica come richiesta generica che, dunque, finisce per tradursi in un controllo generalizzato dell'azione amministrativa in funzione meramente esplorativa. Inoltre, richieste di informazioni sulle intenzioni e sulle valutazioni dell'amministrazione in caso di futuro ed eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di una società, come quella oggetto della pronuncia, appaiono non riconducibili alla nozione di "informazioni" di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. A giudizio del Collegio deve, quindi, ravvisarsi l'inammissibilità di un'istanza che presenti simili caratteristiche. Le linee guida dell'ANAC hanno chiarito, infatti, che per informazioni devono intendersi le rielaborazioni dei dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini

contenuti in distinti documenti. La nozione di “informazioni” dunque non può giungere a ricomprendere anche la richiesta di conoscere le intenzioni, le valutazioni e i chiarimenti circa l’agire futuro e ipotetico della amministrazione nell’esecuzione di un contratto. Inoltre, le stesse linee guida chiariscono che l’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti, cosicché deve ritenersi inammissibile una istanza meramente esplorativa, volta cioè solamente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone.

TAR VENETO, SEZ. III, 31 LUGLIO 2017, N. 763.

RAPPORTI FRA TIPOLOGIE DI ACCESSO – DISCIPLINA TRANSITORIA

Le richieste di accesso civico in questione (aventi ad oggetto titoli edilizi e atti endoprocedimentali relativi a un progetto di realizzazione di un impianto di pirogassificazione) sono state correttamente dichiarate inammissibili dall’amministrazione in quanto non soggetti a pubblicazione obbligatoria. Al caso di specie non è applicabile il più favorevole regime sull’accesso civico generalizzato in quanto, con apposita disposizione transitoria, il legislatore ha stabilito che “i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013” si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 e assicurano l’effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Ne deriva che l’obbligo per i comuni di assicurare il diritto di accesso civico generalizzato è divenuto esigibile solamente dal 23 dicembre 2016 e non poteva, pertanto, dirsi ancora cogente alla data di adozione del provvedimento impugnato.

Chi è competente a provvedere sulle istanze di accesso?

La normativa non identifica, in modo puntuale, l'ufficio pubblico preposto alla evasione dell'istanza di accesso civico generalizzato. In assenza di specifiche previsioni sul punto è applicabile il combinato disposto degli artt. 5 e 6, lett. e), della legge n. 241 del 1990.

Ciò comporta che:

1. La competenza ad adottare il provvedimento finale spetta al R.U.P. Tale competenza - se non prevista nell'atto di nomina - si presume in capo al RUP in assenza di diverse disposizioni immanenti al singolo procedimento;
2. La competenza spetta altrimenti al dirigente dell'Unità organizzativa il quale non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (art. 6, lettera e, legge 241 del 1990);
3. In ogni caso non è competente il Referente per la trasparenza che non è Autorità di decisione.

MODULISTICA

Oggetto: rigetto per accesso ad atti giudiziari

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si premette che l'accesso civico cd. generalizzato è ammesso esclusivamente rispetto a “*documenti amministrativi*” o a “*dati*” detenuti dalle pubbliche amministrazioni (ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione). Esulano, pertanto, dall'accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “*ius dicere*”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L'accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito (*ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*). Ciò vuol dire, in particolare, che i dati che si riferiscono ad uno specifico procedimento giurisdizionale non sono accessibili dalla parte che ne sia coinvolta, attraverso l'accesso civico, valendo in tale ultimo caso le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali che disciplinano l'attività processuale (*Ministero della Giustizia, Ufficio di Gabinetto, delibera del 16 febbraio 2018: linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato*).

Per le ragioni sopra esposta, l'istanza non merita accoglimento e deve essere respinta.

FIRMA



CODICI DI COMUNICAZIONE

Si raccomanda vivamente di apporre, nell'oggetto di ciascuna comunicazione (in forma cartacea o elettronica) tra Uffici e con l'Ufficio del Registro, i seguenti "codici"

| CODICE | SIGNIFICATO |
|------------------------------------|--|
| 01 - competenza | Indica che la trasmissione degli atti avviene sul rilievo che il destinatario della comunicazione è competente a trattare l'istanza in base ai criteri indicati dalla normativa primaria e secondaria. |
| 02 – merito | Indica che la trasmissione degli atti avviene per chiedere un'interlocuzione attinente al merito della richiesta, quali la richiesta di un parere di natura interpretativa o in punto di qualificazione dell'istanza o di accoglibilità della stessa. Si adoterà questo codice nelle interlocuzioni dei singoli Uffici con il referente per l'accesso civico (come individuati nelle Linee guida ministeriali). |
| 03 – registro | Indica la trasmissione degli atti per l'alimentazione del Registro degli accessi. |
| 04 – individuazione ufficio | Indica la trasmissione degli atti all'Ufficio che si reputa sia detentore dei dati e documenti, anche al fine di assumere una decisione di trasmissione per competenza |
| 05 – errore | Indica la trasmissione degli atti pervenuti per errore presso l'ufficio mittente. |
| 06- serialità/massività | Indica la segnalazione del carattere seriale o massivo della richiesta. |

CONTRIBUTI



Prov. 26 luglio 2018

Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio II

**Oggetto: accesso al portale delle vendite
pubbliche**

Con la nota in oggetto è stata presentata una istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto un avviso di vendita del nella procedura esecutiva n. ../.. presso il Tribunale di ... e finalizzata a conoscere l'effettiva pubblicazione del provvedimento nel portale telematico del Ministero della giustizia. Nei termini proposti, tuttavia, l'istanza è palesemente inammissibile. Giova, infatti, ricordare che la domanda si riferisce ad atti già sottoposti a un regime di trasparenza e ad una procedura dedicata di accesso pubblico, nel portale delle vendite pubbliche (v. <https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page>), in funzione dalla data del 17 luglio 2017. Nel portale sono pubblicati tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali, nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge. I dati contenuti nel portale sono caricati a cura dei creditori, dei delegati alle vendite, degli organi delle procedure concorsuali e degli altri soggetti a ciò abilitati. In ogni avviso, poi, è indicato il soggetto a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui contenuti pubblicati. Tanto premesso, là dove, come nel caso di specie, si richieda al Ministero di verificare se un avviso è stato pubblicato, non si formula una istanza di accesso documentale, ma si richiede lo svolgimento di un'attività nell'interesse proprio o altrui, a fronte di una esigenza conoscitiva che, peraltro, può trovare adeguato soddisfacimento anche nel procedimento civile da cui è originato l'avviso di vendita. Ed infatti, secondo il principio generale sancito dall'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990, "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", mentre nel caso si

specie è richiesta una attestazione o certificazione di dati eventualmente conosciuti dall'ufficio. A fronte di problemi di consultazione del portale, infine, ben potrebbe l'utente seguire le istruzioni offerte dal portale stesso, con apposito tutorial liberamente disponibile sul sito.

Roma, 26 luglio 2018

Il magistrato addetto
Cesare Russo